



Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it

pec: consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 27 maggio 2025

COMUNICATI E NOTIZIE

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Formazione continua – art. 27 vigente Regolamento – lavoratori dipendenti impossibilitati alla frequenza in presenza

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in considerazione delle frequenti richieste di approfondimento pervenute in merito alla oggettiva impossibilità di frequentare corsi in presenza da parte degli iscritti che svolgono la loro attività professionale come dipendenti, ritiene opportuno precisare quanto segue.

Come noto, l'articolo 27, comma 1 del Regolamento recante disposizioni per la formazione continua dei Consulenti del Lavoro prevede che il Consiglio Provinciale, su istanza motivata e documentata del professionista iscritto, possa riproporzionare l'obbligo formativo anche in "*altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive di forza maggiore*".

In tutti i casi in cui un Consulente del Lavoro iscritto all'Albo eserciti la professione come lavoratore dipendente e il datore di lavoro impedisca o non autorizzi la partecipazione ad eventi in presenza, tale circostanza può essere configurata come un impedimento oggettivo, non ascrivibile alla volontà del professionista e pertanto rientrante nella fattispecie sopra menzionata, prevista dall'art. 27.

Il Consiglio Provinciale, preso atto della condizione lavorativa dell'iscritto, su istanza individuale del Consulente, potrà deliberare la fruizione dell'intero obbligo formativo tramite modalità webinar (aumentando fino al 100% la modalità di formazione a distanza), qualora venga allegata documentazione comprovante l'impossibilità di partecipare in presenza agli eventi per ragioni lavorative, quali dichiarazione del datore di lavoro, turnazione vincolante o orari incompatibili o, altresì, disposizioni aziendali che vietano l'uscita per motivi non strettamente connessi all'attività.

Si evidenzia che, nelle ipotesi sopra descritte, la delibera del Consiglio Provinciale dovrà essere motivata e circoscritta al singolo caso, indicando chiaramente la causa ostativa e la temporaneità (biennio formativo in corso).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesca Maione